



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
Ufficio Relazioni Sindacali

Prot. n. 24650 /1.8/

Firenze, 06 luglio 2010

<input checked="" type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> servizio postale
<input type="checkbox"/> a mano	<input type="checkbox"/> fax

Alla c.a. dell'O.S.

S.A.P.Pe.

SEDE

e-mail- segreteria.regionale@sappetoscana.it

(Rif. nota n.52/10/SR/S1 datata 04.06.2010)

e, per conoscenza:

AI PROVVEDITORE REGIONALE PER LA TOSCANA
dell'Amministrazione Penitenziaria

FIRENZE

E-mail- pr.firenze@giustizia.it

(Rif. nota n.28278.I datata 14.06.2010) - Fasc. 2193

OGGETTO: Casa Circondariale di Firenze Sollicciano - NTP : trattamento di missione.

^^^^^^

Com'è noto, l'indennità di missione è il compenso che è dovuto ai dipendenti per il disagio connesso con il mutamento temporaneo, preventivamente autorizzato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio d'appartenenza, del luogo in cui sono chiamati ad effettuare l'ordinaria prestazione lavorativa.

Infatti, hanno diritto a percepire la predetta indennità "i dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dall'ordinaria sede di servizio" in cui deve essere resa una prestazione lavorativa di 4 o più ore.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Riprendendo le fattispecie ipotizzate da codesta O.S. il personale effettivo presso questa struttura comandato in servizio di missione presso la Casa Circondariale di Arezzo per tradurre dei detenuti presso l'aula Bunker di Firenze, percepirà il trattamento di missione, secondo le indicazioni sopra citate, esclusivamente durante il viaggio per e dalla predetta sede di Arezzo, mentre si vedrà sospeso tale trattamento durante la permanenza presso l'Aula Bunker di Firenze (*essendo quest'ultima ubicata presso la sede di servizio di Firenze*).



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
Ufficio Relazioni Sindacali

Pertanto, alla luce di quanto sopra ed in base alle disposizioni normative vigenti in materia (Legge 836/73; Legge 417/78; D.P.R. 513/78), salvo diverso avviso da parte del superiore Provveditorato Regionale cui la presente è diretta per opportuna e doverosa risposta, si ritiene che siano state correttamente applicate anche le disposizioni normative di cui al D.P.R. 16 aprile 2009 n.51.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dr. Oreste CACURRI

Firenze, 4 giugno 2010

Prot. 52/10/SR/SI

Al Dott. **Oreste Cacurri**
Direttore della Casa Circondariale
di Firenze-Sollicciano

e, p.c.: Alla Dr.ssa **Maria Pia Giuffrida**
Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
della Toscana - Firenze -

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e
per le Relazioni con il Pubblico del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Roma -

Al Dott. **Pasquale Salemme**
Segretario Nazionale S.A.P.Pe.
Roma

Oggetto: **Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano - NTP: trattamento di missione.**

Risulta a questa O.S. che i colleghi poliziotti penitenziari del NPTP di Firenze-Sollicciano, quando sono comandati per ragioni di servizio **presso altri NN.TT.PP. della Regione**, e da tali istituti, unitamente o meno ad altro personale lì in forza, procedono alle traduzioni presso le aule di giustizia del nostro capoluogo, subiscono un ingiustificato nonché difforme trattamento economico in materia di rimborso dei pasti consumati e di liquidazione del servizio di missione.

Soventemente uno o più agenti di Firenze (NPTP e/o NOR) sono comandati, per ragioni di servizio, presso la C.C. di Prato per unirsi ad altro personale del locale NTP, allo scopo di dare comunemente corso allo stesso servizio di traduzione per udienza presso un'aula di un qualsiasi Tribunale di Firenze. In tale ipotesi ci viene riferito come si verifichi che mentre il collega di Prato percepirà, giustamente, ogni singolo centesimo di euro in materia di diaria di missione e rimborso delle spese sostenute, **il collega di Firenze non percepirà niente di tutto ciò** perché pare che giunti nuovamente in Firenze, si interrompa il servizio di missione!!!???



Tale differente modalità di trattazione della stessa materia da parte della stessa Amministrazione Penitenziaria, porta il SAPPE ad intervenire per porre immediatamente rimedio. La disamina della materia in oggetto, ci spinge a voler sostenere validamente che tale azione amministrativa, in auge presso il NCP di Sollicciano, lede sia i diritti soggettivi dei lavoratori nonché il principio di legalità della stessa azione amministrativa.

Questa O.S. vuole rammentare alla Direzione dell'istituto Fiorentino che le vigenti norme contrattuali non prevedono niente di simile e forse, la rilettura dell'art. 13, comma 11, del D.P.R. 16 aprile 2009 nr. 51 potrà confortare la nostra rivendicazione, laddove dispone: ***“La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio”***.

Verosimilmente nella non esatta interpretazione di questo articolo, risiederebbe la causa che ha ingenerato l'equivoco amministrativo. Il primo periodo del comma 11, del citato art. 13, sancisce la **possibilità** e la **facoltà** data al dipendente di far coincidere la località di abituale dimora od altra località, ove più conveniente per l'Amministrazione, come sede di partenza (o di sola partenza) e di rientro (o di solo rientro) del servizio. E' questo il caso ad esempio, del dipendente che opta per la fruizione di un congedo ordinario nella giornata seguente al servizio di traduzione che si concluderà presso la propria città di residenza. Infatti il dipendente rientrerà in sede a proprie spese, assolvendo così alla condizione maggiormente favorevole per l'Amministrazione. Se invece volessimo leggere tale primo periodo, avendo riguardo a ciò che il SAPPE sta denunciando con l'odierna nota, ed allo scopo magari di ricercare in esso elementi rafforzativi dell'insana pratica amministrativa invalsa presso questo istituto, scopriremo che non ve né traccia alcuna. E casomai qualcuno ve ne trovasse di rari, l'elemento volitivo del dipendente (...**ove richiesto dal personale**) renderebbe vano ogni tentativo dell'Amministrazione di giustificare l'azione di privazione al dipendente dei suoi diritti (e dei suoi soldi!).

Il secondo periodo del comma 11, del citato art. 13, sancisce invece che laddove vi fosse coincidenza della sede di missione (tribunale di Napoli, Roma o Firenze Bunker) con la sede di abituale dimora del dipendente (Napoli, Roma o Caserma NCP Firenze) sono dovute al dipendente il **rimborso documentato** delle spese relative ai pasti

consumati **nonché la diaria di missione**, qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio (Firenze NCP). Un esempio che possa esplicitare il senso letterale di quanto scritto potrebbe essere quello di un dipendente che in servizio a Sollicciano e residente ad Arezzo (pendolare), sia comunque comandato in servizio di missione ad Arezzo, ma costretto **per esigenze di servizio** ad iniziare la missione comunque da Firenze. L'elemento volitivo del dipendente in tale ipotesi è ininfluenza in quanto preminente appare l'esigenza del servizio. Trattando Noi di servizi di traduzione e piantonamenti è scontato che l'esigenza sarà sempre quella del servizio e quindi il luogo di inizio missione sarà sempre quella della sede di servizio. E' impensabile infatti che un servizio di missione per traduzione con tre agenti di scorta possa partire con solo i 2/3 del personale previsto ed 1/3 si possa ricongiungere loro a distanza! Tutto ciò a cercare di dare un'interpretazione quanto più letterale dell'articolo 13, comma 11 secondo periodo del citato, D.P.R. 16 aprile 2009 nr. 51 che ci convince sempre di più nelle nostre tesi.

La lettura dei due citati periodi dell'unico articolo di riferimento per l'argomento trattato, ci porta a sostenere che non vi è fondamento giuridico alla prassi amministrativa che vede la negazione ai colleghi del NPTP di Firenze (e quindi di qualsiasi altro Istituto) dei propri diritti soggettivi insopprimibili in materia di rimborso spese sostenute (e sostenibili ex comma 8 del citato D.P.R. nr. 51).

Invitiamo, pertanto, la Direzione del NCP di Firenze-Sollicciano a riscontrare con urgenza la presente, riferendo del perché al personale dipendente non sia consentito fruire dei dovuti rimborsi delle spese sostenute (e sostenibili) e della stessa completa diaria di missione.

Si rappresenta altresì che questa Segreteria attiverà una specifica campagna di corretta informazione del personale, esortandolo a rivolgersi alla P.A. con gli strumenti validi per il recupero delle somme, a modesto parere Nostro, ingiustamente trattenute.

Distinti saluti.

Il Vice Segretario Regionale
Francesco Falchi

